



**COMUNE DI POLVERARA**  
PROVINCIA DI PADOVA

---

Piazza San Fidenzio, 8 – 35020 POLVERARA (PD)

---

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DEL  
MICRONIDO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n. 36 del 27 settembre 2011

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  
dall'10.11.2011 al 25.11.2011  
n. 321/ Reg. Pubbl.

# INDICE

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Istituzione e gestione

Art. 3 Finalità del servizio

Art. 4: Commissione di valutazione

Art. 5: Partecipazione delle famiglie ai costi di gestione

Art. 6: Calendario di apertura del micronido e orari di frequenza

Art. 7: Norme di accesso

Art. 8: Criteri di ammissione e di formazione della Graduatoria del Bando

Art. 9: Lista d'attesa

Art. 10: Ammissione al nido

Art. 11: Obblighi sanitari per l'ammissione e la frequenza

Art. 12: Organizzazione interna

Art. 13: Personale

Art. 14: Funzioni del coordinatore

Art. 15: Funzioni del personale educativo

ART. 16: Norma di rinvio

### **Art. 1: Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina le modalità di funzionamento del micronido comunale, sito in via Don Bosco n. 1 - Polverara.
2. Il presente Regolamento si fonda sulla centralità del bambino come “persona in formazione” e sul riconoscimento del diritto di cittadinanza delle bambine e dei bambini, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti attivi del loro sviluppo all’interno di un contesto e di una rete di relazioni che devono favorire il benessere e la piena espressione delle potenzialità individuali.

### **Art. 2: Istituzione e gestione**

1. L’amministrazione comunale istituisce il micronido, servizio dedicato alla prima infanzia, e ne mantiene la titolarità.
2. L’amministrazione comunale può gestire il servizio direttamente o in una delle forme consentite dalla normativa vigente nel tempo. In quest’ultimo caso il gestore risponderà direttamente all’amministrazione comunale dell’operato, dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità del servizio.
3. Il Comune esercita le funzioni di regolamentazione, verifica, valutazione e controllo del servizio.
4. La localizzazione, le caratteristiche strutturali, la ricettività e l’organizzazione del servizio di micronido vengono determinate dall’amministrazione comunale, con riferimento alla normativa vigente nel tempo in materia.

### **Art. 3 Finalità del servizio**

1. La finalità del servizio è quella di offrire ai bambini e alle bambine, in stretta collaborazione con le loro famiglie, un’opportunità di formazione, di socializzazione e di crescita delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali che favorisca il loro benessere ed il loro armonico sviluppo fisico e psichico.
2. Il servizio intende dare risposte adeguate alle esigenze evolutive di ogni minore, sia come singolo sia come componente di un gruppo.
3. Il micronido è altresì un’opportunità di intervento preventivo per realizzare programmi tempestivi ed efficaci di recupero di forme di disagio sociale, nonché per accogliere bambini diversamente abili attraverso un’adeguata integrazione con i servizi sociali e sanitari locali.
4. Il servizio si pone come strumento di realizzazione di politiche di pari opportunità tra uomini e donne, favorendo la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi dedicati alla famiglia.
5. Il nido è un luogo di informazione, formazione e diffusione di una cultura dell’infanzia aggiornata e caratterizzata dall’attenzione alle esigenze delle famiglie.
6. Per il miglior perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, il nido è costituito in forma di servizio flessibile, aperto alle esigenze determinate dallo sviluppo di nuovi o diversi bisogni diffusi e in grado di modificare la propria struttura in funzione delle trasformazioni sociali e culturali in atto.
7. L’amministrazione comunale, pertanto, può attivare a sua discrezione nuove e ulteriori iniziative e tipologie di servizi a carattere sperimentale, anche presso strutture diverse e in orari e periodi di inattività o chiusura del nido.

#### **Art. 4: Commissione di valutazione**

1. Viene istituita una Commissione di valutazione, riprogettazione e soluzione delle crisi, formata da due rappresentanti dell'amministrazione e due dell'ente affidatario del servizio di gestione, presieduta, quale quinto componente, dal Dirigente il Settore Affari Generali dell'Amministrazione comunale o da un suo delegato.
2. Partecipano alla Commissione di valutazione, senza diritto di voto, l'assessore comunale di riferimento, o suo delegato e un rappresentante dei genitori.
3. La Commissione che ha funzioni di confronto, coordinamento, consultazione, proposizione e vigilanza sull'approvazione del presente regolamento, si riunirà con cadenza semestrale.

#### **Art. 5: costi di gestione e partecipazione delle famiglie**

1. Le famiglie sono tenute a contribuire alle spese di funzionamento del servizio di micronido mediante il pagamento di una tariffa di frequenza, il cui ammontare, nonché le relative norme di accesso alle riduzioni, è stabilito dal sistema tariffario definito dal Comune.
2. L'ammissione e la frequenza al servizio micronido è subordinata al regolare pagamento delle quote stabilite. Il mancato pagamento della tariffa mensile, decorsi trenta giorni dal termine fissato per il pagamento, darà luogo all'avvio delle procedure per il recupero delle somme non corrisposte.
3. Il regolare pagamento delle quote stabilite è condizione per l'ammissione alla frequenza per l'anno scolastico successivo.
4. Eventuali contributi in conto gestione concessi da Amministrazioni statali, regionali o provinciali sono destinati all'amministrazione comunale, titolare del servizio. L'amministrazione comunale potrà destinare tali contributi, o parte di essi, all'affidatario della gestione del servizio nei limiti delle spese dallo stesso sostenute.

#### **Art. 6: Calendario di apertura del micronido e orari di frequenza**

1. Il micronido rimane aperto 11 mesi l'anno (settembre-luglio), 5 giorni la settimana (lunedì-venerdì) dalle ore 7,30 alle ore 16,00.
2. Son previste possibilità di prolungamento dell'orario (apertura mese di agosto, apertura il sabato, apertura fino a dopo le 16.00) a seconda delle richieste degli utenti e degli accordi tra l'amministratore comunale e gli affidatari della gestione del servizio.
3. Le date di inizio e fine dell'anno scolastico, le chiusure durante l'anno per le festività natalizie e pasquali, nonché per il periodo estivo o per eventi straordinari, sono stabilite annualmente dalla giunta comunale con l'approvazione del calendario scolastico, tenuto anche conto, per eventuale uniformità, del calendario scolastico regionale.
4. All'atto di iscrizione i genitori effettuano la scelta della tipologia oraria di frequenza (tempo pieno o parziale). All'atto di ammissione del bambino al nido gli educatori, d'intesa con il coordinatore, concordano con i genitori gli orari di ingresso e di uscita giornalieri, sulla base del modulo orario di frequenza prescelto. Eventuali modifiche della tipologia oraria di frequenza, richieste nel corso dell'anno, potranno essere autorizzate compatibilmente con le disponibilità organizzative del nido. I genitori sono tenuti al rispetto degli orari concordati.
5. Gli educatori del micronido hanno l'obbligo di affidare il minore, al momento del congedo giornaliero, esclusivamente ai genitori. In caso d'impossibilità è richiesta formale delega scritta dei genitori su apposito modulo indicante la persona maggiorenne a tale scopo autorizzata dagli stessi che, se non conosciuta, al momento del ritiro del bambino deve esibire un documento di identità personale.
6. Si fa luogo a dimissione d'ufficio del minore nei seguenti casi:
  - mancata frequenza, senza valido e giustificato motivo, per trenta giorni consecutivi;
  - frequenti, gravi e reiterate trasgressioni alle norme del presente regolamento.

## **Art. 7: Norme di accesso**

1. Le norme di accesso al micronido sono finalizzate all'obiettivo fondamentale di garantire il diritto al pieno sviluppo della personalità, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione e assicurando la massima fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità intese a garantire la libertà e la dignità personale e realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto delle specifiche esigenze degli utenti.
2. In ottemperanza ai principi generali di cui al comma 1 è vietata ogni forma di discriminazione basata su motivi personali, sociali, culturali, etnici, religiosi ed economici, e non possono rappresentare elemento di esclusione le minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, chiunque operi nell'ambito della gestione del micronido adotta atteggiamenti basati sul principio del riconoscimento positivo di ogni forma di differenza attraverso la valorizzazione del contributo di ciascuno, la discussione ed il confronto delle esperienze e delle conoscenze. Allo stesso principio sono ispirate le misure organizzative che regolano l'attività del micronido.
4. Il limite di utilizzo del micronido è di 32 posti/bambino, con possibilità di aumentare i posti disponibili secondo le normative vigenti.
5. Il micronido accoglie in via ordinaria i minori di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, ripartiti in sezioni che rispettino le esigenze delle varie età dei bambini.
6. Per accedere al servizio occorre presentare domanda nel periodo stabilito da apposito Bando di Iscrizione, che viene emesso ad ogni anno scolastico di norma nei mesi di giugno/luglio, compilando gli appositi moduli disponibili presso gli uffici comunali.
7. Non può essere accolta, nel periodo del Bando, la domanda per i minori che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico a cui è riferita l'iscrizione. Può essere fatta eccezione per i bambini diversamente abili, sentito il parere dei servizi socio-sanitari competenti.
8. I bambini già frequentanti mantengono il diritto al posto per l'anno scolastico successivo, a condizione che venga ripresentata domanda di iscrizione con le modalità e tempi descritti nel bando e che i pagamenti delle quote dell'anno precedente siano regolari; per i casi sociali è necessario ripresentare la relazione dei servizi socio-assistenziali aggiornata.
9. I bambini già frequentanti, le cui famiglie trasferiscono durante l'anno la propria residenza in altri Comuni, mantengono il diritto alla frequenza fino al completamento del ciclo scolastico, ma alle condizioni tariffarie stabilite per i non residenti.
10. Il coordinatore del micronido deve aver cura di coprire costantemente tutti i posti/bambino disponibili della struttura, con inserimenti anche durante l'anno fino ad esaurimento della Graduatoria del Bando.
11. Per i bambini non ancora nati, non si accettano iscrizioni ma solo pre-iscrizioni.

## **Art. 8: Criteri di ammissione e di formazione della Graduatoria del Bando**

1. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione al nido sia superiore al numero di posti/bambino disponibili, si procederà alla predisposizione di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri di priorità:
  - Residenti con entrambi i genitori che lavorano
  - Residenti con un solo genitore che lavora
  - Nonni residenti a Polverara
  - Non residenti, con un fratello iscritto ad altra struttura per la prima infanzia a Polverara
  - Non residenti

In caso di disponibilità di posti, l'iscrizione è ammessa tutto l'anno.

2. Hanno diretti di precedenza assoluta, le iscrizioni di minori residenti i cui casi siano stati segnalati dai servizi sociali comunali.
3. Le domande di iscrizione si presentano mediante appositi moduli, reperibili presso gli uffici comunali.
4. La Graduatoria viene approvata con apposito atto dal dirigente comunale competente, che provvederà inoltre alla pubblicazione della graduatoria stessa.
5. La suddetta Graduatoria, dopo aver coperto tutti i posti/bambino disponibili, resta in vigore per l'intero anno scolastico, per la copertura dei posti che si dovessero rendere liberi nel corso dell'anno.
6. Le eventuali dichiarazioni mendaci rese al momento della presentazione della domanda, oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporteranno la decadenza dai benefici conseguiti.

#### **Art. 9: Lista d'attesa**

1. Le domande presentate nel corso dell'anno concorrono a formare una Lista d'Attesa, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le famiglie che desiderino entrare in lista d'attesa devono compilare un modulo di pre-iscrizione, che non comporta alcun impegno né spesa.
2. Durante l'anno scolastico, una volta esaurita la Graduatoria del Bando, in caso di posti ancora disponibili verrà utilizzata la Lista d'Attesa.
3. Ai criteri previsti dai commi 2 e 3 fanno eccezione i casi di residenti diversamente abili ed i casi sociali, per i quali, dopo la presentazione della relativa domanda ai sensi del comma 1, in caso di disponibilità di posti è prevista la precedenza assoluta.

#### **Art. 10: Ammissione al nido**

1. Le ammissioni e gli inserimenti al micronido sono comunicati alle famiglie, seguendo l'ordine della graduatoria di riferimento. Le famiglie devono riscontrare la comunicazione, entro cinque giorni dal ricevimento, effettuando conferma o rinuncia scritta agli Uffici comunali.
2. In caso di irreperibilità della famiglia o mancata risposta nei termini stabiliti, la comunicazione di assegnazione del posto avviene mediante telegramma. Trascorsi due giorni lavorativi dalla data del telegramma senza alcun riscontro da parte della famiglia interessata, il silenzio è considerato come rinuncia al posto e si provvede quindi ad assegnare tale posto al minore che segue in graduatoria, con conseguente cancellazione dalla lista del minore rinunciatario.

#### **Art. 11: Obblighi sanitari per l'ammissione e la frequenza**

1. Gli operatori del nido hanno l'obbligo di far rispettare le normali regole di salvaguardia della salute pubblica, dettate dal regolamento sanitario definito dall'ULSS di competenza.
2. Qualora durante la permanenza al nido il minore presenti uno stato di malessere quale febbre, diarrea persistente, vomito, disturbi gastro-intestinali, eruzioni cutanee, congiuntivite, sospette forme infettive, gli educatori informeranno tempestivamente i genitori affinché provvedano a portare il bambino a casa.
3. I bambini con le patologie sopracitate non sono ammessi al nido. Qualora il bambino venisse lo stesso presentato al nido, il Coordinatore, su segnalazione delle educatrici, disporrà che non venga accolto nella struttura.
4. In caso di allergie e intolleranze alimentari del minore che richiedono diete e/o attenzioni individuali e particolari, è necessario presentare adeguata certificazione del medico specialista.
5. Il personale del micronido non è autorizzato a somministrare farmaci, nemmeno omeopatici o di erboristeria.
6. Per il rispetto dei bambini frequentanti il nido e per gli educatori e il personale del nido, i genitori sono tenuti a dare immediata comunicazione al personale in caso di malattia contagiosa o infettiva.

7. Il bambino rimasto a casa per malattia per un periodo superiore a 5 giorni viene riammesso solamente con il certificato pediatrico attestante la guarigione.

#### **Art. 12: Organizzazione interna**

1. Per facilitare l'inserimento del minore nel nuovo ambiente del nido è previsto un inserimento graduale con la presenza del genitore. Le famiglie concordano individualmente con gli educatori modalità e tempi di inserimento, con uno scambio di informazioni necessarie per rendere questo passaggio il più sereno possibile.
2. In caso di allergie e/o intolleranze alimentari, documentate come previsto all'articolo 11, è prevista la preparazione e somministrazione di diete personalizzate.
3. L'intervento educativo, fondato su un buon rapporto affettivo, è finalizzato a favorire un armonico sviluppo fisico e psichico del minore. A tale scopo gli educatori predispongono annualmente il progetto didattico-educativo che individua obiettivi, modalità, tempi e verifiche degli interventi.
4. Sono previsti incontri periodici con le famiglie, di sezione e anche individuali, per uno scambio/confronto su problematiche di ordine pedagogico-educativo, individuate dagli educatori e/o segnalate dagli stessi genitori.

#### **Art. 13: Personale**

1. In applicazione della legislazione regionale vigente in materia, è disposta nel micronido la presenza di :
  - 1 coordinatore
  - 1 educatore ogni 6 bambini con età inferiore a 12 mesi
  - 1 educatore ogni 8 bambini con età superiore a 12 mesi.
2. Il personale addetto all'educazione e all'assistenza dei bambini deve corrispondere alle tipologie professionali previste dalla normativa vigente.
3. L'orario di lavoro è svolto in turni tali da consentire la presenza del personale necessario durante tutto l'orario di apertura del nido.
4. Presso il nido potranno essere periodicamente presenti dei tirocinanti che assistono allo svolgimento della routine quotidiana delle attività al nido, e quando le circostanze lo permettono, possono partecipare alle attività proposte, sotto la guida dell'educatore che avrà la funzione di tutor.

#### **Art. 14: Funzioni del coordinatore**

1. Il coordinatore è responsabile del funzionamento del micronido con i seguenti compiti:
  - coordinare le attività del personale addetto;
  - approntare con tutti gli operatori il piano di lavoro annuale;
  - determinare i turni del personale ausiliario in relazione all'orario di apertura del nido;

#### **Art. 15: Funzioni del personale educativo**

1. Gli educatori svolgono la loro attività con i bambini provvedendo a tutto quanto concerne i loro bisogni intellettivi e psico-fisici, tenendo però sempre presente che alla base dei suddetti bisogni è necessario avere stabilito con il bambino un buon rapporto di natura affettiva; più specificatamente:
  - svolgono con i bambini attività sotto forma di gioco seguendo il programma del piano di lavoro;

- accolgono e curano i bambini nel nido stabilendo rapporti di collaborazione con i genitori e stimolandoli alla partecipazione attiva alla vita del nido;
- mediante la ricerca e la sperimentazione continua realizzano metodologia e contenuti educativi che assicurino il miglior sviluppo del bambino.

**ART. 16: Norma di rinvio**

1. Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti in materia ed agli altri atti nazionali e regionali aventi forza di Legge, allo Statuto del Comune, ai Regolamenti di carattere generale, nonché ad ogni altra vigente normativa.